



**U.O.C.PROGETTAZIONE**

**INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI E MONITORAGGIO PRESSO I LOCALI TECNICI  
AFFERENTI LA CENTRALE IDRICA DEL PADIGLIONE C.T.O.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DISPOSIZIONI GENERALI

**CIG n. 8082522427  
CUP : D12C17000180005**

## **INDICE ANALITICO**

### **PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

#### **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

- Art. 1 - Oggetto e luoghi di intervento
- Art. 2 - Importo stimato dell'appalto
- Art. 3 - Modalità di aggiudicazione – criteri di valutazione
- Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta
- Art. 6 - Stipula e durata dell'appalto

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 7 - Interpretazione delle norme contrattuali
- Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

#### **CAPO 3 – ESECUZIONE**

- Art. 11 - Consegna lavori inizio intervento
- Art. 12 - Modalità di esecuzione della prestazione
- Art. 13 - Sospensioni e proroghe
- Art. 14 - Penali
- Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 16 - Risoluzione del contratto
- Art. 17 - Procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016

#### **CAPO 4 – CAUZIONI E GARANZIE**

- Art. 18 - Garanzie a corredo dell'offerta e Cauzione definitiva
- Art. 19 - Riduzione delle garanzie

#### **CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

- Art. 20 - Lavori a corpo
- Art. 21 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

#### **CAPO 6 – DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art. 22 - Anticipazione
- Art. 23 - Pagamenti in acconto
- Art. 24 - Funzioni e compiti al termine dei lavori
- Art. 25 - Pagamenti a saldo
- Art. 26 - Contestazioni e Riserve
- Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 - Recesso

#### **CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 30 - Variazione dei lavori
- Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

## **CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**Art. 32 - Subappalto**

**Art. 33 - Subaffidamenti**

## **CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

**Art. 34 - Controversie e Foro competente**

**Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

## **CAPO 10 – NORME FINALI**

**Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

**Art. 37 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

**Art. 38 - Proprietà dei materiali di scavo di demolizione e smontaggi**

**Art. 39 - Custodia del cantiere**

**Art. 40 - Cartello di cantiere**

**Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

## **PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE**

**Art. 42 - Indicazioni generali**

**Art. 43 - Direzione e controllo dei lavori**

**Art. 44 - Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte**

**Art. 45 - Condizioni particolari**

**Art. 46 - Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore**

## **TABELLA «A» - ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO**

## **TABELLA «B» - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI**

## **ABBREVIAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO**

- **Decreto del Ministero sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31** – Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9 del FìD.Lgs 50/2016.

- **D.M. 49/2018** (Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”);

- **D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.** (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE**);

- **D.P.R. 207/2010** (Per gli articoli ancora in vigore) (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);  
La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91

- **D.Lgs 159/2011**

- **L. 136 13 agosto 2010**

- **D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.** (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- **D.M. 37/2008** (Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- **D.P.G.R. Toscana 7 agosto 2008 n. 45/r** Regolamento di attuazione;
- **Legge Regionale Toscana 38/2007 e s.m.i.** (Legge 13 luglio 2007, n. 38, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- **D.M. 203/2003** (decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203);
- **D.M. LL.PP. 145/2000** Capitolato generale d'appalto – (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) e ss.mm.ii.;
- **L. 52/1991**
- **R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.** nella parte non abrogata;
- **Legge 2248 /1865** (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
  
- **RUP** (Responsabile unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs.50/2016 e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
  
- **DURC** (documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 2660.

<b>PARTE PRIMA</b> <b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI</b>
--

## **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 1 - OGGETTO E LUOGHI DI INTERVENTO**

1. L'appalto ha per oggetto lavori di rimozione di rifiuti e successivo monitoraggio presso i locali tecnici relativi alla centrale idrica del CTO. Nello specifico le opere da realizzare riguardano la rimozione della morchia adesa alle pareti dello scannafosso sulla parte di superficie posta in prossimità del battente dell' acqua di falda e dell' olio combustibile presente come surnatante della stessa, all' interno dello scannafosso del locale vasca acqua potabile.
2. I lavori si svolgono al piano interrato del complesso CTO, presso i locali tecnici adibiti a centrale idrica, con accesso dallo scalo merci dell' edificio ed interessano il primo locale che si trova dall' ingresso, occupato da una vasca di deposito acqua potabile, da alcune pompe di rilancio e da sottostante scannafosso. I saggi eseguiti in precedenza hanno permesso di definire la composizione e struttura dello scannafosso sottostante il locale ove è ubicata la vasca di accumulo acqua potabile: come detto il locale è composto di un' area di ingresso ove è ubicata la stazione di pompaggio con molteplici tubazioni ed impianti in servizio e dall' area dove è posta la vasca. Nell' area di ingresso lo scannafosso si ripete per l' intera superficie mediante setti trasversali comunicanti, con una profondità di circa 2,20 metri, un battente di acqua di circa 2,00 metri e morchia adesa alle pareti per tutta l' altezza di oscillazione del battente idrico di falda; la situazione si ripete analogamente per lo scannafosso che corre sugli altri tre lati del locale, con la differenza che non è suddiviso in setti ma è continuo, con larghezza pari al corridoio soprastante. L'appalto prevede la demolizione, eseguita per settori e fasi, di una superficie pari a circa 100 mq di solaio; durante la demolizione sarà determinante evitare al massimo che i detriti cadano nella volumetria sottostante il solaio, occupata da acqua di falda con un battente di circa ml 2,00 e surnatante composto di olio combustibile. Successivamente alla demolizione del solaio, è previsto l' abbassamento del livello di acqua presente nello scannafosso in modo da rendere accessibili le porzioni di scannafosso con morchia adesa alle pareti e la successiva raschiatura delle stesse, in modo da rimuovere la parte inquinante; anche durante questa fase sarà fondamentale adottare gli accorgimenti necessari ad evitare la caduta di detriti nell' acqua sottostante. La fase successiva prevede la rimozione del surnatante presente sul pelo d' acqua e la posa, su tutta la superficie, di assorbenti idrorepellenti (tipo oil only) galleggianti, in panni o rotoli. Infine, previo ripristino delle superfici di appoggio, sarà posta in opera una nuova superficie di calpestio mediante grigliato tipo orso-grill. E' previsto, dopo l' intervento suddetto, il monitoraggio per due anni, con cadenza semestrale, dell' area trattata con sostituzione e smaltimento idrorepellenti galleggianti.
3. L'intervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quant'altro necessario per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche agli elaborati grafici e alle relazioni specialistiche degli architettionici, degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, elencati in tabella "A", dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di non avervi riscontrato errori od omissioni. In particolare le lavorazioni comprendono:
  - installazione di cantiere per opere edili e impiantistiche;

- demolizione della pavimentazione mediante taglio a sega circolare fino ad una profondità di circa cm 15;
- demolizione parte rimanente del solaio per uno spessore di circa cm 10, compreso taglio dell' armatura presente;
- protezione anticaduta del materiale di demolizione nello scannafosso con tavole e galleggianti;
- aspirazione del prodotto surnatante mediante autospurgo
- raschiatura e scarifica delle pareti dello scannafosso e delle canalette poste nell' area antistante la vasca e successiva aspirazione del surnatante;
- scarrettamento, trasporto e smaltimento del materiale proveniente da demolizione (cod. CER 170904);
- scarrettamento, trasporto e smaltimento del materiale contaminato da idrocarburi;
- risanamento dei cordoli di appoggio della nuova pavimentazione in orso grill;
- fornitura e stesura di assorbenti galleggianti (tipo oil only) in panni o rotoli;
- fornitura e posa di pavimentazione in orso grill su tutte le superfici oggetto di demolizione sfruttando l' appoggio dei cordoli perimetrali e dei travetti costituenti le canalette per quanto riguarda l' area posta in prossimità dell' ingresso del locale;
- monitoraggio periodico semestrale per un periodo di due anni consistente in:
  - rimozione provvisoria delle pannellature in orso grill
  - estrazione dei panni assorbenti e loro confezionamento in big-bag
  - sostituzione con nuovi panni assorbenti
  - scarrettamento, carico trasporto e smaltimento del materiale assorbente (cod. CER 150202)

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5. Ai sensi dell'art. 205 comma2, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali verificati e validati ai sensi dell'art. 26 del Codice.

## **ART. 2 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

1. L'importo stimato dell'appalto è fissato in Euro 104.106.94 al netto di iva, così suddivisi:
  - a € 101.095,34 soggetto a ribasso
  - b. € 3.011,60 per oneri relativi alla sicurezza e interferenze non soggetti a ribasso
2. Gli imprevisti indicati nel quadro economico, incrementati del ribasso d'asta, potranno essere utilizzati per nuovi lavori da affidare nel triennio successivo alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
3. La spesa è a carico del bilancio dell'A.O.U.Careggi che presenta la necessaria disponibilità.
4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo fissato a base della gara.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

### **ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, e l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/2016ss.mm.ii..
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura e sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. Qualora durante l’esecuzione del contratto dovessero richiedersi lavorazioni aggiuntive, verrà fatto ricorso all’elenco prezzi di AOUC applicando agli stessi il ribasso presentato in sede d’offerta. Nel caso di mancanza del prezzo nell’elenco prezzi indicato, si farà ricorso alla determinazione di nuovi prezzi in accordo tra le parti. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 commi 2 e 8 stesso decreto.(se minor prezzo)
5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 50/2016, ai fini della qualificazione dell’appaltatore, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, si specifica quanto segue:
  - a) categoria prevalente: OG12, classifica I
  - b) categorie diverse dalla prevalente: OG1 classifica I
2. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «B» allegata al presente capitolato con il numero 1.

### **ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. L’offerta dovrà essere predisposta secondo le indicazioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara.  
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione, indicata nei documenti di gara.
2. Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere considerato dal soggetto proponente remunerativo in quanto dovrà tener conto di ogni circostanza, presente o futura, comprese le spese connesse di qualsiasi natura, che per qualsiasi motivo può o potrà influire sulla prestazione; pertanto i soggetti proponenti si dovranno impegnare a non richiedere sovrapprezzi o indennità speciali (aumento costo di materiale, della manodopera o maggior impiego, oneri vari) durante l’esecuzione della prestazione medesima.
3. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente CSA.

## **ART. 6 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato a corpo ed i prezzi applicati sono quelli di cui al Prezziario LL.PP. Regione Toscana integrato con il Prezziario Regione Umbria e Bollettino degli Ingegneri pubblicati sul sito aziendale.
2. L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme.
4. L'impresa si impegna, dopo la notifica dell'aggiudicazione della gara, a richiesta dell'Azienda ed anche prima della stipula del contratto, a dare inizio ai lavori qualora sussistano motivi di urgenza per l'esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 art 32 del codice.
5. Il contratto avrà durata come da cronoprogramma di giorni 730 naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.
6. Il contratto è stipulato in modalità telematica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante mediante scrittura privata

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 7 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI**

1. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **ART. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale **dell'accordo quadro**, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara
- c) il presente capitolato speciale compresi gli allegati allo stesso;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo
- e) l'elenco prezzi ufficiale dell'Azienda Ospedaliero – Pubblicato sul sito: <http://www.aou-careggi.toscana.it>; per eventuali opere e lavorazioni che non fossero comprese nel prezziario si procederà alla stipula di nuovi prezzi secondo la normativa vigente. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
- f) piano sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 nonché le proposte integrative al predetto piano se accolte dal Coordinatore della sicurezza;
- g) il POS di cui all'art. 89 D.Lgs 81/2008
- h) il cronoprogramma
- i) le polizze di garanzia.

## **ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 che segue, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora il Legale Rappresentante non presenzi ai lavori personalmente, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, al quale il RUP ed il DL potranno fare riferimento per qualsiasi necessità, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'appaltatore stesso.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore dovrà altresì essere in regola con gli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 e rendere noto alla stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile della sicurezza, regolarmente abilitato secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il Direttore di cantiere ed il responsabile della sicurezza, qualora persone diverse, dovranno rendersi reperibili in qualunque momento. La responsabilità gravante in capo alle suddette figure non esonera comunque quella dell'Impresa Appaltatrice.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **ART.10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture dei componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, devono essere altresì rispettati i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro; tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto, ove previsti, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della migliore qualità. L'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, devono essere concordate con la D.L. della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei Lavori deve rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo

dell'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. I materiali ed i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

### **CAPO 3 – ESECUZIONE**

#### **ART. 11 – CONSEGNA LAVORI INIZIO INTERVENTO**

1. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, per comprovati motivi di urgenza alla richiesta d'intervento all'operatore economico, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente in via d'urgenza. Quanto sopra potrà avvenire solo previa costituzione delle garanzie previste per legge.
2. Ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.2018 se nel giorno fissato e comunicato dal direttore di lavori l'operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, ma il termine per la decorrenza contrattuale resta fermo dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolverà l'affidamento in via d'urgenza ed incamererà la cauzione, ferma restando la richiesta di risarcimento per maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008. L'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

#### **ART. 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. I lavori devono essere realizzati secondo le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale di appalto.
2. I lavori devono essere realizzati a regola d'arte e sono comprese nell'appalto tutte le lavorazioni, prestazioni, forniture e quant'altro necessario per dare il lavoro completamente compiuto, senza dover procedere per questo, a modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.
3. Ai sensi dell'art. 101 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità della prestazione e che si avvale del direttore dei lavori.
4. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano svolti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

#### **ART. 13 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

I casi ed i modi con i quali può essere disposta le sospensioni dei lavori ed il criterio di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016:

1. Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal contratto, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Nel caso l'appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la stazione appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso appaltatore.

#### **ART. 14 – PENALI**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs 50/2016 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo stimato dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata nel contratto dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi.
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini fissati nel contratto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo dei singoli lavori assegnati; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 , in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'accordo quadro.
9. In tutti i casi di risoluzione del contratto rimane a carico dell'appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del contratto ed in corso di esecuzione.

## **ART. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono giustificazioni per richieste di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo le richieste e quanto concordato con il Rup o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; si precisa che l'A.O.U.Careggi si farà carico di indicare uno spazio dove posizionare una eventuale baracca di cantiere ma che le spese per la sua fornitura e messa in opera sono a carico dell'appaltatore;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

## **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre la risoluzione del contratto
  - 1.1. Si elencano qui di seguito alcuni esempi di comportamenti ritenuti come gravi inadempimenti e gravemente irregolari, a mero titolo indicativo:
    - l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale esecutivo, definito dall'appaltatore sulla base del cronoprogramma di progetto e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, determina grave inadempimento contrattuale motivante l'avvio della procedura risolutoria del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016
    - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.O.U.C.;
    - mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.O.U.C. in caso di proroga del contratto;
    - qualora siano contestate all'aggiudicatario almeno per tre volte gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penali;
    - l'aggiudicatario ceda il contratto;
    - l'aggiudicatario subappalti senza preventiva autorizzazione dell'A.O.U.C.;
    - nel caso i cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'A.O.U.C. provvederà ad incamerare la cauzione prestata dall'appaltatore, fatta salvo la richiesta di risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi delle lavorazioni che consentano il completamento dell'appalto specifico. La eventuale penale applicata è computata sul periodo determinato dalla sommatoria tra il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento assumerà i provvedimenti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento

dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6. Nel caso che la stazione appaltante non possa procedere ai sensi del precedente punto 5, questa si riserva la facoltà di fare subentrare altro operatore economico per il solo completamento del contratto in essere, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- a) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- b) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si avvarrà della cauzione definitiva nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore nei modi indicati nel predetto articolo.

#### **Art. 17 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016**

1. La Stazione Appaltante anche nei casi ulteriori alla risoluzione in danno si avvarrà della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016.
2. Qualora l'aggiudicatario sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art 48 del D.L.gs 50/2016

### **CAPO 4 – CAUZIONI E GARANZIE**

#### **ART.18 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E CAUZIONE DEFINITIVA**

Sono dovute **le cauzioni provvisoria e definitiva** con eventuale riduzione valevole per entrambe come da art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" o

-cauzione provvisoria pari al 2% (a scelta motivata dal 1% al 4%) dell'importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, prevista dall'art. 93, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'impegno, a pena di esclusione, del garante anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il predetto impegno previsto all'art. 93 comma 8, non si richiede alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs 159/2011. La stessa può essere prestata, a scelta dell'offerente, anche in una delle tre forme seguenti (art. 93 D.L.gs. 50/2016):

- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

- mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La cauzione provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e s'intende valida ed efficace sino allo svincolo formale da parte della stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell'art.93 D.Lgs 50/2016 e art. 2 Decreto del Ministero sviluppo economico n. 31/2018.

Oltre alla predetta durata ed efficacia la garanzia dovrà prevedere espressamente quanto disposto dal legislatore al comma 4 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di partecipazione alla gara di appalto di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l'atto di fideiussione bancaria mediante il quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla capogruppo, ma anche alle singole mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

L'aggiudicatario dell'appalto nella fase di perfezionamento deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" o

- cauzione definitiva da calcolarsi secondo quanto previsto all'art. 103 del codice dei contratti.

Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto d'appalto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario sia in virtù della sottoscrizione del contratto d'appalto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O.U. Careggi in base a quanto previsto dal contratto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia deve riportare il periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell'art. 103 cit.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione a cura dell'appaltatore che dovrà richiedere ed ottenere lo svincolo dall'Istituto assicuratore e consegnare successivamente alla Stazione Appaltante il documento attestante l'importo residuo della polizza assicurativa

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'A.O.U.C..

## **Copertura assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi**

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'A.O.U.C. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto di appalto, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.

Fermo quindi quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a:

- Partita 1: opere corrisponde all'importo del contratto
- Partita 2 : opere preesistenti € 1.000.000,00
- Responsabilità civile: verso terzi, per un massimale pari a \_\_\_\_\_ e verso prestatori di lavori (RCO), per un massimale non inferiore ad \_\_\_\_\_ per sinistro ed \_\_\_\_\_ per persona.

### **Sia per quanto riguarda la polizza CAR che la Responsabilità Civile le suddette:**

- dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova durata in virtù delle varianti che dovessero essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, inclusa la fase di collaudo, con durata dalla data del verbale di consegna e/o inizio lavori (quali di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all'Ente Appaltante.
- L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le suddette garanzie (provvisoria e definitiva) e le polizze assicurative previste ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

**Polizza a garanzia della rata di saldo** di cui all'art.103 c.6 del Codice.

## **ART. 19 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ed aggiudicatari di lavori, servizi e forniture in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; per fruire del predetto beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico senza necessità di benestare del committente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.50/2016, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. L'aggiudicatario si impegna a fronte dello svincolo di volta in volta effettuato, a fornire all'Aouc l'originale della garanzia aggiornata

## **CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 20 - LAVORI A CORPO**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo quanto stabilito dai singoli contratti.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, il ribasso contrattuale.
5. Gli oneri per la sicurezza ed interferenza, sono contabilizzati come riportato nel presente capitolato.

### **ART. 21 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. I manufatti e materiali, il cui valore fosse superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
  3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

## **CAPO 6 – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 22 - ANTICIPAZIONI**

La Stazione Appaltante erogherà una somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del contratto d'appalto secondo quanto disposto ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

L'erogazione della somma è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'A.O.U. Careggi erogherà all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l'anticipazione di cui sopra.

L'Appaltatore decadrà dal diritto a percepire la suddetta anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In quest'ultimo caso sulle somme eventualmente da restituire alla Stazione Appaltante sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### **ART. 23 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Ai sensi dell'art. 14 del DM n. 49/2018 i pagamenti in acconto dei corrispettivi del contratto avvengono al raggiungimento dell'importo stabilito per l'avanzamento dei lavori in Euro 50.000 o mensili regolarmente eseguiti ed entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'appaltatore che potrà essere emessa, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 solo al momento dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Ai sensi dell'art. 16 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori redige entro 15 giorni il SAL nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. Il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, quelle opere ritenute non eseguite a perfetta regola d'arte o secondo accordi. La conclusione dell'intervento dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici della Committente al fine di attivare la fase di controllo e contabilizzazione.
3. Il RUP emetterà quindi contestualmente al SAL il relativo certificato di pagamento o comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione del SAL ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs 50/2016, **sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti**, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e per interferenza (attribuibili in relazione alle lavorazioni effettuate), al netto della ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis D.Lgs 50/2016;
4. Gli importi maturati con il SAL potranno essere corrisposti a seguito di acquisizione del DURC regolare da parte della stazione appaltante sia dell'appaltatore che delle eventuali imprese subappaltatrici e dell'approvazione della contabilità nonché dell'accertamento dell'effettiva esecuzione a regola d'arte dei lavori. In caso di inadempienza ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante trattiene dal relativo certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta "a garanzia" dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.
6. Si prevede l'intervento sostitutivo in corso d'opera della Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 30. comma 6 del D.Lgs 50/2016.

### **ART. 24- FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione da parte dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente entro 15 giorni il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile Unico del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore. Entro il predetto termine il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non

incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2017 la stazione appaltante sostituirà il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori che sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **ART. 25 – PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori relativo al contratto dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori insieme alla sua specifica relazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 15 giorni. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 dell'art. 14 DM 49/2018.
2. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute dello 0.5% ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 è subordinato all'accertamento, da parte della Committente, della situazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'impresa Appaltatrice e Subappaltatrice.
3. La contabilità dei lavori e il conto finale di ogni contratto specifico sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018.
4. La rata di saldo il cui pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione di cui all'art. 103 comma 6 del codice è pagata entro 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione insieme allo svincolo delle ritenute dello 0,50% ed alla restituzione della cauzione definitiva.

## **ART. 26 – CONTESTAZIONI E RISERVE**

1. Il registro di contabilità è sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento, con o senza riserve;
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di comprendere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza spiegarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. All'atto della firma del conto finale, l'appaltatore non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice.
12. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
13. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

#### **ART. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto sotto qualsiasi forma.
2. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante. La cessione di credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica. Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.
4. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

#### **ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n.136.  
In particolare i pagamenti relativi al contratto verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità.

2. L'aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai sensi della Legge n.136/2010. L'A.O.U.C. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo e adempimento.
3. L'aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
4. Nelle fatture l'appaltatore s'impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice CIG di riferimento.

#### **ART. 29 - RECESSO**

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del citato Codice.

### **CAPO 7 – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE**

#### **ART. 30 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

Non sono riconosciute varianti al contratto, qualora eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

#### **ART. 31 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove siano concordate maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, le stesse sono approvate dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del Unico procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

### **CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **ART. 32 - SUBAPPALTO**

##### **34.1 - Subappalto**

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, con i limiti, le modalità ed ai sensi di legge.

##### **34.2 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, del D.Lgs 50/2016 dando contestuale segnalazione all'Osservatorio.
5. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore.

### **34.3 – Pagamento dei subappaltatori**

Ai sensi dell'art. n.105, comma 13, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora ricorrano le condizioni di cui al comma sopracitato.

### **ART. 33 - SUBAFFIDAMENTI**

E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per i tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni, avvenute nel corso del subcontratto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice.

## **CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 34 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell' appalto possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale complessivo, si applicano le procedure volte al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal comma 2 del predetto articolo.  
Ai sensi del comma 2 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n.50/2016 saranno deferite al giudizio della Magistratura ordinaria, in questo caso al Foro di Firenze.
4. Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di dirimere le controversie insorte con l'impresa appaltatrice mediante transazione.

### **ART. 35 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell'appaltatore, si procederà ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

## **CAPO 10 – NORME FINALI**

### **ART. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di legge ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario, a titolo indicativo e non esaustivo, gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, quadri di cantiere, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e della segnaletica, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
  - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o concordati con la direzione lavori o previsti dal capitolato;
  - d) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente Appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
- k) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- m) attenersi alle disposizioni dettate dal personale tecnico della Committenza nell'intento di arrecare il minimo intralcio o disturbo al regolare funzionamento dell'attività negli ambienti eventualmente interessati ai lavori appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione delle opere a gradi, frazionando l'intervento, limitando così l'attività lavorativa ad alcuni ambienti per volta e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- n) mantenere sul luogo di lavoro un aspetto decoroso ed una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Committenza, di chiedere l'allontanamento di quegli operai che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committenza;
- o) dotare il proprio personale di una divisa uguale per tutti che costituisca così un elemento di riconoscimento da parte del personale dell'Azienda insieme di un visibile contrassegno da

apporte sulla divisa recante la ragione sociale della ditta appaltatrice, la foto dell'operaio, il suo nome e cognome, riscontrabili dal documento di identità personale valido e dal libro matricola e/o libro unico;

- p) firmare, a richiesta dell'U.O. competente, il registro dell'orario di presenza di ogni operatore tecnico dell'Impresa presente all'interno del comprensorio ospedaliero, presso l'ufficio dell'U.O. stessa;
- q) fornire, a richiesta dell'U.O. competente il libro matricola e /o libro unico con riportato i nominativi dei dipendenti dell'Impresa.
- r) i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da produrre meno sporco possibile e comunque al termine dei lavori dovrà essere sempre eseguita una pulizia generale degli ambienti in cui si è intervenuti con conseguente rimozione e trasporto a discarica esterna di tutti i materiali di risulta del cantiere ed altresì i locali stessi dovranno risultare sgombri di attrezzature, avanzi di materiali utilizzati e quant'altro. **Tutti gli oneri/spese di conferimento a discarica esterna autorizzata saranno a carico dell'appaltatore.**
- s) lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere avviati alle discariche autorizzate secondo le leggi ed i regolamenti comunali, restando a carico dell'impresa appaltatrice il pagamento di qualsivoglia diritto e/o onere relativo.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

### **ART. 37 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- 1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, per ogni singolo intervento, e in particolare:
  - a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- 2. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 3. L'Appaltatore inoltre accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa:
  - a) le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa, il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) la redazione degli as-built che saranno consegnati, insieme alle schede tecniche e ai manuali d'uso e manutenzione, tutti in triplice copia. La consegna di questo materiale sarà parte essenziale per la liquidazione dei lavori eseguiti;
- e) l'istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) le spese per tutte le analisi e i saggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dai tecnici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;
- g) apporre cartelli e fanali di segnalazione diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada;
- h) eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- i) provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle richieste tabelle con l'indicazione dei lavori, con la dicitura che sarà indicata dai tecnici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, ove necessario;
- j) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto del committente quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- k) porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle vigenti normative in materia;
- l) il risarcimento di danni di ogni genere causati a locali, infissi, mobili, apparecchiature, suppellettili che fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- m) lo sgombero dei diversi materiali usati nella lavorazione e di ogni altro tipo di detrito per lasciare puliti i locali interessati dai lavori, inoltre tutto il materiale non più utilizzabile dovrà essere convogliato alla discarica autorizzata secondo le vigenti normative, ed a totale carico della ditta appaltatrice;
- n) il personale della ditta appaltatrice avrà libero accesso ai locali ove dovrà essere effettuato il lavoro, dovrà possedere ottimi requisiti di moralità, capacità professionale ed inoltre dovrà essere di gradimento al personale preposto da codesta Azienda; la ditta appaltatrice si impegna a sostituire, senza alcun compenso, gli operai che non risultino di gradimento alla D.L.;
- o) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà del committente, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dai tecnici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

p) l'esecuzione dei lavori in condizioni e tempi particolari quando ciò sia causato dal consentire lo svolgimento delle attività sanitarie e di istituto.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. n. 145/2000.

6. L'appaltatore è obbligato a consegnare almeno 15 gg prima di ogni singola fase od insieme di fasi contemporanee, la documentazione del progetto costruttivo di cantiere (c.d.c.).

La documentazione del progetto costruttivo di cantiere deve essere elaborata sulla base della documentazione del progetto esecutivo, riportando su ciascuno degli elaborati gli estremi della documentazione del progetto esecutivo cui fa riferimento. L'aggiudicatario sottoscrive tutti gli elaborati del progetto costruttivo di cantiere e li consegna alla Direzione Lavori per l'approvazione.

La consegna della documentazione del progetto costruttivo di cantiere deve avvenire secondo le scadenze indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 19 del presente Capitolato. I tempi di approvazione devono essere coerenti con il programma dei lavori, definito nel suddetto cronoprogramma.

Gli elaborati del progetto costruttivo di cantiere devono essere corredati delle istruzioni d'uso, certificati, ecc. in esso richiamati; dovranno altresì riportare tutte le specifiche realizzative, marche e modelli dei componenti e apparecchi utilizzati.

Per gli impianti, per i quali è prevista la remotizzazione degli stati di funzionamento nella sala controllo del pad. 70 di AOUC, il progetto costruttivo di cantiere comprende, oltre a quanto già indicato, la documentazione descrittiva, le planimetrie, gli schemi unifilari ed il software di gestione della remotizzazione.

L'appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, entro 30 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori, su supporto magnetico e in triplice copia cartacea, tutti i disegni relativi alle opere "come costruito", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate e la tabella di scomposizione dei prezzi forfettari.

L'elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "come costruito".

La redazione degli elaborati "come costruito" è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'aggiudicatario stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

Gli elaborati "come costruito" devono essere consegnati come di seguito specificato:

a) Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto magnetico in formato \*DWG e in formato \*PDF. Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato \*DOC.

b) Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31. Le relazioni saranno consegnate in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.

7. L'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'aggiudicatario ai sensi del presente articolo sono da intendersi come di piena ed incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, il committente sarà in diritto (previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato dalla notifica) di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore.

Anche in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno assunti d'ufficio e il committente potrà ripetere la spesa sostenuta.

Sarà comunque addebitata all'impresa appaltatrice una penale pari al 1‰ dell'importo pagato a cura del committente, a causa della mancata ottemperanza da parte della stessa.

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.

### **ART. 38 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO DI DEMOLIZIONE E SMONTAGGI**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dagli smontaggi sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso nel luogo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori, oppure in alternativa dovranno essere smaltiti in discarica, il tutto a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

### **ART. 39 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei singoli cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

### **ART. 40 – CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre, per ogni cantiere, compatibilmente con la tipologia dei reparti nei quali verranno eseguiti i lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729 /UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici, per lavori di importo superiore ad € 50.000,00.

### **ART. 41 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
  - e) spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani ai sensi della L. 221/2012
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
  3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.in applicazione dell'art 8 del D.M. 145/2000
  4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla normativa vigente; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Maria Giuliana Bonaviri

## PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

### ART. 42 – INDICAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 101 comma 3, del D.Lgs 50/2016 il direttore dei lavori verifica le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

I lavori andranno altresì eseguiti impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati agli interventi.

La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l'uso dei macchinari.

È compito dell'Appaltatore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura e calibrazione non scaduto e rilasciato da laboratorio specializzato ed accreditato.

### ART. 43 – DIREZIONE E CONTROLLO DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico e contabile del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e dagli altri tecnici del medesimo servizio da lui delegati i che controlleranno altresì la qualità degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati.

#### **Art. 44 – Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte**

Qualora si riscontri che nell'intervento eseguito od in corso di esecuzione l'impresa appaltatrice abbia impiegato materiali di qualità inferiore a quelli prescritti o stabiliti con la Direzione Lavori, o di minor lavorazione, sempre che l'intervento eseguito od in corso di esecuzione risulti accettabile senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà determinare un'adeguata riduzione del relativo prezzo. La riduzione sarà proporzionale al minor valore dell'opera e comunque tale da compensare il difetto ingenerato.

Qualora l'opera eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della normativa tecnica vigente e del presente capitolato, sia tale da non poter essere accettata senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà dichiarare, con motivato giudizio, l'opera medesima inaccettabile. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere immediatamente alla modifica secondo le indicazioni della D.L. all'allontanamento di tutto il materiale di risulta ed alla ricostruzione e/o riparazione dell'opera stessa con materiali e modalità esecutive riconosciuti perfettamente idonei a garantire l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'intervento. Non saranno in questo caso previsti compensi di alcun genere salvo la contabilizzazione ed il pagamento di una sola volta dell'intervento effettivamente e correttamente seguito.

Qualora l'Impresa rifiuti di eseguire la sostituzione dell'opera, ovvero la esegua soltanto in parte od ancora ritardi in maniera ingiustificata, la Committente potrà applicare le penali per ritardata consegna rispetto delle scadenze, oltre a sospendere i pagamenti sino al momento in cui non venga attestata la completa e soddisfacente esecuzione dell'opera. Per il ritardo nei pagamenti conseguente la sospensione di cui sopra non è dovuto all'Impresa alcun interesse o maggiorazione.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita di ufficio.

### ART. 45 – CONDIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi.

E' facoltà della stazione appaltante provvedere per proprio conto all'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione di particolari lavori; in questa ipotesi, tale intenzione, sarà specificata sul singolo contratto e verrà consegnata alla ditta una bolla di prelievo con indicate la tipologia del materiale, la quantità ed il magazzino di prelievo ed all'appaltatore sarà contabilizzata la sola prestazione d'opera.

#### **ART. 46 – COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificano danni alle opere in corso di esecuzione o alle provviste causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Spetta al direttore dei lavori redigere il processo verbale accertando lo stato delle cose e l'eventuale omissione delle cautele necessarie alla prevenzione dei danni. L'indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera ecc. ed in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione, e di mezzi d'opera.

Per opere s'intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto, e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.

Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori introdotti in cantiere.

Per l'Azienda Ospedaliero-UniversitariaCareggi

Per accettazione dell'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Legale rappresentante dell'Azienda

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Elenco elaborati allegati contenuti nel cd:

TABELLA «A»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO DEFINITIVO (contenuti nel CD)
-------------	--

<i>Tavola</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Note</i>
	<b>DOCUMENTAZIONE GENERALE</b>	
RL-GE-00	ELENCO ELABORATI	
RL-GE-CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - parte amministrativa e schema di contratto	
RL-GE-QE	QUADRO ECONOMICO	
RL-GE-CR	CRONOPROGRAMMA	
RL-GE-CM	COMPUTIO METRICO	
RL-GE-CMS	COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA	
RL-GE-PSC	PIANO DELLA SICUREZZA	
RL-GE-IU	FASCICOLO DELLE INFORMAZIONI UTILI	
	<b>CANTIERE</b>	
DS-CANT-01	TAVOLA DI CANTIERE	varie
	<b>ARCHITETTONICO</b>	
RL-AR-RT	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E SPECIFICHE TECNICHE – architettonico	
DS-AR-01	PIANO INTERRATO Stato attuale	1:100
DS-AR-02	PIANO INTERRATO Progetto	1:100
DS-AR-03	SEZIONE Stato attuale, Progetto e Sovrapposto	1:50
	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	
	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>	

TABELLA «B»		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI SUBAPPALTABILI DEI LAVORI							
n.	Lavori	Categoria ex all. A D.P.R. n. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo compresi oneri sicurezza	%	Incidenza % manodopera	Indicazioni speciali ai fini della gara	
								<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile (si/no)</i>
1	Opere edili e meccaniche	OG1	ART. 90	Si	€ 31.987,34 +952,87	31,64%	40%	Scorporabile	Si (nei limiti di legge)
2	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	ART. 90	Si	€ 69.107,91 +2.058,73	68,36%	40%	Prevalente	Si ( nei limiti di legge)
TOTALE COMPLESSIVO					€ <u>104.106,94</u>	100,00%			

I lavori relativi agli impianti, della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all'articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed al D.M. 37/2008.

Oneri sicurezza ripartiti proporzionalmente € 3011,6:

<b>Edili e affini</b>	<b>31,64%</b>	<b>€ 952,87</b>
<b>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</b>	<b>68,36%</b>	<b>€ 2058,73</b>